

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA - AL FHALAH SICILIA - ONLUS

Allegato "A"
ai nn.58879/18388

DENOMINAZIONE

ART. 1)- E' costituita una libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata

"ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA - AL FHALAH SICILIA - ONLUS".

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

SEDE

ART. 2)- L'Associazione ha sede in Palermo.

SCOPO

ART. 3)- L'Associazione che è apartitica, confessionale, e non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, di sostegno alle famiglie e a quanti necessitano di un supporto culturale, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali o familiari ed in particolare a favore di profughi ed immigrati non abbienti.

le, e di formazione extrascolastica della persona, attraverso la promozione e la diffusione. L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, a favore delle suddette persone svantaggiate, nei settori inerenti l'educazione, l'istruzione e la formazione, l'assistenza, la ricerca ed erogazione di servizi culturali, lo studio e lo sviluppo della cultura islamica con particolare riferimento alle attività religiose, culturali e sociali in genere, la formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; la promozione e lo sviluppo delle attività di promozione sociale, assistenziale, culturale di discipline tese a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano; laboratori di creatività, manualità, educazione linguistica e musicale; tali discipline sono inquadrare sia in una visione di pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca anche nei movimenti culturali ed artistici, attraverso forma di collaborazione con, o a favore di altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati.

In particolare l'associazione potrà svolgere: in tutto il territorio Nazionale:

- Attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, corsi di recupero e di sostegno, libere attività complementari all'educazione e all'istruzione effettuate nella scuola, attività culturali e ricreative di interesse educativo;
- Servizi di trasporto alunni e delle loro famiglie;
- Servizi di assistenza sociale mirati alla eliminazione dei vari casi di dispersione scolastica (insuccesso, difficoltà, svantaggio, abbandono, evasione);
- Iniziative ed attività aventi fini assistenziali;
- promuovere e realizzare incontri culturali, organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, letture, corsi di studio, studi e pubblicazioni sulla cultura islamica, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari;
- ampliare la conoscenza della cultura islamica, quindi nel campo religioso,

politico-sociale, letterario, artigianale ed artistico in genere;

- promuovere, organizzare e costituire Comitati o gruppi di studi e ricerche;
- promuovere e realizzare tutte le attività consentite dalla legge Italiana e che siano utili alla diffusione della cultura e della religione islamica;
- collaborare con organizzazioni locali, nazionali e comunitarie aventi fini analoghi;
- promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati ed altre associazioni, personalità e testimoni della cultura islamica e non in Italia ed all'Estero assicurando, tra l'altro ospitalità ed assistenza presso le strutture associative e non;
- raccogliere dati e notizie sia in campo internazionale che dell'Unione Europea, che possono interessare l'attività degli associati.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, delegazioni, organismi rappresentativi, uffici amministrativi, legali e di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed Estero dell'Unione Europea.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati, nonché da enti nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione ha divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) art. 10 comma 1 del decreto legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

SOCI

ART. 4)- L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

L'Associazione prevede la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5)- I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO

ART. 6)- L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

ORGANI

ART. 7)- Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, del D. Lgs. n. 460/1997.

ASSEMBLEA

ART. 8)- L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o in Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il settanta per cento dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

ART. 9)- Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- d) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- e) l'approvazione di un regolamento interno;
- f) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento del-

l'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

ART. 10)- Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il settanta per cento dei soci.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11)- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette eletti dall'assemblea anche tra i non soci e dura in carica tre anni.

I consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

ART. 12)- Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telex o telefax almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Tesoriere, il Vice Presidente e il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

ART. 13)- Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, con obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito.

Il Presidente, il segretario ed il tesoriere, con firma congiunta, possono prelevare somme dal c/c dell'associazione sino ad un limite massimo di euro 2.000,00 (duemila e centesimi zero), con rendiconto e ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Segretario.

PRESIDENZA

ART. 14)- Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

TESORIERE

ART. 15)- Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all'assemblea.

SEGRETARIO

ART. 16)- Il segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

ESERCIZIO

ART. 17)- Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

ART. 18)- E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 19)- L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

DURATA E SCIoglimento

ART. 20)- L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patri-

monio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 21)- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Le controversie non riservate alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria non risolte tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Palermo che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri, in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri dovranno essere scelti tra notai, avvocati, commercialisti o docenti di diritto in materie attinenti alla controversia.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro e del collegio arbitrale.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

MD HABIB ULLAH - AZIZUL HOQUE - MD ZAMAN MUNSHI - HAQUE MOHAMMAD LUTHFUL - RAHMAN ZILLUR - MIAH MD BURHAN - ISMAIL MOHAMMED - HOQU MD SHIRAZUL -

DOTT. RENATO CARUSO NOTAIO (SIGILLO).

Copia conforme all'originale
si rilascia in carta libera per
gli usi consentiti dalla Legge
14 APR 2021
Palermo, li _____

